

**L'area demaniale occupata dopo la scadenza della concessione:
reato ex Art. 1161 Cod. Nav.**



**SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
(Terza Sezione Penale)
-n. 19954 del 9 aprile 2013 (dep. 9 maggio 2013)-**

Collegio composto dai signori :

○○○ *Alfredo Terisi (Presidente), Luca Ramacci (Relatore), Aldo Policastro (Pubblico Ministero), Amedeo Franco (Consigliere), Elisabetta Rosi (Consigliere), Alessandro Maria Andronio (Consigliere), Luana Mariana (Cancelliere)*

OGGETTO

*Prefabbricato – Suolo demaniale –Vincolo paesaggistico -
Assenza idoneo titolo – Scadenza concessione demaniale – Reato - Art. 1161 Cod. Nav. - Sussiste*

LA FATTISPECIE

Un chiosco prefabbricato occupa una superficie di mq. 714 ed ha un'area di camminamento con pedane esterne. Queste opere sono state realizzate in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo e permangono dopo la chiusura della stagione balneare.

DECISUM

La realizzazione, sull'area del demanio, di innovazioni non autorizzate (manufatti abusivi), l'assenza di un preventivo rilascio del titolo edilizio, anche dopo la scadenza del periodo di validità della concessione demaniale (nel caso di specie scadeva il 21.12.2005) sono elementi costitutivi del reato previsto all'art. 1161 Cod. Nav.

La fattispecie delittuosa di **occupazione di area del demanio marittimo protrattasi dopo la scadenza della concessione si realizza ogniqualvolta si verte in assenza** di un valido titolo concessorio, anche quando l'occupazione, in forza di concessione demaniale, avvenga con opere finalizzate alla gestione della stagione balneare (chioschi, cabine, passerelle ed altro) e si protragga oltre il termine della stagione balneare stessa.

Trattasi di reato permanente, la cui consumazione cessa quando vengono meno l'uso ed il godimento illegittimi del suolo demaniale.

Nella fattispecie, la cessazione della condotta è stata fatta coincidere con il sequestro dell'area (avvenuto in data 4.12.2006).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Alfredo Teresi	-Presidente-
Dott. Luca Ramacci	-Relatore-
Dott. Amedeo Franco	-Consigliere-
Dott. Elisabetta Rosi	-Consigliere-
Dott. Alessandro Maria Andronio	-Consigliere-

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.G., nato il (*Omissis*)

avverso la sentenza n.228/2011 CORTE APPELLO di LECCE del
18/04/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita IN PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2013 la relazione svolta dal
consigliere LUCA RAMACCI;

udito il Procuratore Generale in persona del dott. A. Policastro
che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

perché il fatto non sussiste

Udito per la parte civile, Avv. //

Uditi i difensori l'Avv. //

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 18.4.2012, ha riformato la decisione in data 10.12.2009 del Tribunale di Lecce – Sezione Distaccata di Casarano, dichiarando non doversi procedere nei confronti di G.L. per i reati di cui all'art. 81 cod. pen., 44, lett c) D.P.R. 380/01 e 181 D.lgs. 42/2004 perché estinti per prescrizione e rideterminando la pena per il residuo reato di cui all'art. 1161 Cod. Nav. Conseguentemente all'occupazione di suola demaniale con un chiosco prefabbricato avente una superficie di mq. 714 ed un'area di camminamento con pedane esterne, opere realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo.

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per Cassazione.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rappresentando che la contestazione concernente l'illecita occupazione del demanio marittimo contiene un espresso riferimento al fatto che la struttura vi presente non sarebbe stata rimossa al termine della stagione estiva.

Tale evidenza, tuttavia, viene ritenuta insussistente in quanto, trattandosi di struttura abusiva, non vi sarebbe stato alcun obbligo di rimozione al termine della stagione estiva, mancando un permesso di costruire che lo imponesse. Sul punto, aggiunge, la Corte territoriale avrebbe omesso ogni motivazione.

3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. Ed il vizio di motivazione, lamentando che, diversamente da quanto sostenuto dai giudici del gravame, risulterebbe dalle emergenze dell'istruzione dibattimentale che per i fatti di cui era chiamato a rispondere egli era già stato in precedenza giudicato con sentenza ormai definitiva.

4. Con un terzo motivo di ricorso rileva la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento, da parte della Corte territoriale, dell'estinzione del reato urbanistico a seguito del rilascio di permesso di costruire in sanatoria, lamentando che la Corte medesima, omettendo una doverosa verifica, si era limitata a rilevare che non risulterebbe dimostrata la sussistenza del requisito della "doppia conformità".

5. Con un quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di improcedibilità per prescrizione anche con riferimento al residuo reato di occupazione abusiva di suolo demaniale, rilevando che i giudici del gravame avrebbero erroneamente individuato la cessazione della permanenza della condotta illecita facendo riferimento al sequestro dell'area da parte della polizia giudiziaria, che si assume però riferito alla sola contestazione della violazione urbanistica concernente altro procedimento riunito.

Osserva che, in ogni caso, il termine massimo di prescrizione sarebbe comunque decorso.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.

Il ricorrente, invero, formula censure sostanzialmente ripetitive delle doglianze mosse con i motivi di appello che sono state puntualmente confutate dai giudici del gravame con argomentazioni ineccepibili.

La Corte territoriale, ha, peraltro, chiaramente delineato la condotta oggetto di contestazione concernente, come si è detto, la realizzazione di un manufatto in zona vincolata e su area demaniale in assenza di titoli abitativi.

Con riferimento alla violazione dell'art. 1161 Cod. Nav., nella sentenza impugnata viene espressamente specificato che la stessa si è concretata mediante realizzazione, sull'area del demanio, di innovazioni non autorizzate (i manufatti abusivi) che le condizioni apposte alla concessione demaniale (punto 5 della concessione 310/2005) espressamente subordinata al preventivo rilascio del titolo edilizio, mantenendole in essere anche dopo la scadenza del periodo di validità della concessione demaniale (21.12.2005).

7. Ciò posto, deve ricordarsi che, secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, l'occupazione di area del demanio marittimo protrattasi dopo la scadenza della concessione configura senz'altro il reato di cui all'art. 1161 Cod. Nav., in quanto va qualificata quale arbitraria qualsiasi occupazione da parte del privato in assenza di un valido titolo concessorio (Sez. III n. 29910, 26 luglio; Sez. III n. 34622, 23 settembre 2011; Sez. III n. 16495, 28 aprile 2010; Sez. III n. 16570, 2 maggio 2007; Sez. III n. 3535, 24 gennaio 2003; Sez. III n. 2445, 17 marzo 1997).

La violazione si configura anche quando l'occupazione in forza di concessione demaniale avvenga con opere finalizzate alla gestione della stagione balneare (chioschi, cabine, passerelle ed altro) e si protragga oltre il termine della stagione balneare stessa (Sez. III n. 19962, 23 maggio 2007; Sez. III n. 17062, 8 maggio 2006; Sez. III n. 13957, 30 aprile 2006).

8. Alla luce dei condivisibili principi dianzi richiamati è dunque evidente che l'occupazione dell'area demaniale da parte dell'imputato era autorizzata da una specifica concessione, ai contenuti e termini della quale i giudici del merito hanno correttamente fatto riferimento, trattandosi dell'unico titolo legittimante all'utilizzazione dell'area.

Altrettanto correttamente è stata riconosciuta la illegittimità dell'occupazione con riferimento a quanto il menzionato titolo prevedeva, a nulla rilevando, dunque, la mancanza di un permesso di costruire, il quale avrebbe legittimato la realizzazione delle opere esclusivamente sotto il profilo urbanistico, così come l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo paesaggistico, se rilasciata, avrebbe esplicato i suoi effetti entro l'ambito assegnato dalla normativa di riferimento.

Il primo motivo di ricorso è pertanto palesemente infondato.

9. A conclusioni analoghe deve pervenirsi per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, il quale risulta argomentato con riferimento ad atti del procedimento cui questa Corte non ha accesso.

Anche in questo caso la Corte territoriale ha chiarito, in modo in equivoco e senza incorrere in cedimenti logici o manifeste contraddizioni, che i fatti per i quali l'imputato sostiene di essere stato già giudicato sono completamente diversi da quelli oggetto di contestazione.

Precisano sul punto i giudici del gravame che, nel primo caso, tratta vasi della realizzazione di opere consistenti nella realizzazione di *“un basamento costituito da un'intelaiatura in tubolari di ferro, il cui piano di calpestio era parzialmente coperto con assi di legno, della superficie di mq 242 circa”*, mentre, nel caso sottoposto alla loro attenzione, l'imputazione riguardava la costruzione di *“grande chiosco in legno, munito anche di cucina e bagni, con passerelle in legno, per una superficie complessiva di circa mq. 714”*.

Puntualizzano anche, i giudici del merito che, in data successiva, dette opere, la cui consistenza era stata accertata a seguito di sopralluogo, sono state divelte in parte da una tromba d'aria e la loro superficie ridotta a mq. 330 circa.

E' stata dunque radicalmente esclusa ogni possibile corrispondenza con il fatto precedentemente giudicato.

10. Anche l'infondatezza del terzo motivo di ricorso risulta di macroscopica evidenza, non soltanto perché formulato in maniera del tutto generica, ma anche perché la Corte territoriale non ha mancato di fornire, anche sul punto, adeguate giustificazioni che risultano giuridicamente corrette.

La Corte territoriale, così come aveva fatto in precedenza il Tribunale, ha negato la natura di permesso in sanatoria del permesso di costruire esibito dall'imputato, ritenendo non dimostrato il necessario requisito della *“doppia conformità”* richiesto dalla disciplina urbanistica.

La speciale causa estintiva degli abusi edilizi formali prevista dall'art. 36 D.P.R. 380/01 richiede, tra l'altro, come è noto, che le opere realizzate siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della loro realizzazione, sia al momento della presentazione della domanda.

La sussistenza di tale requisito è stata esclusa, nella fattispecie, con accertamento in fatto attraverso il quale i giudici del merito hanno correttamente esercitato il potere dovere, di valutare, in presenza di un provvedimento amministrativo di sanatoria, l'efficacia dello stesso (v. Sez. III n. 23080, 10 giugno 2008, conf. Sez. III n. 27948, 8 luglio 2009, n. 12869, 24 marzo 2009; n. 31479, 29 luglio 2008; n. 26144, 1 luglio 2008).

Con ulteriori argomentazioni in fatto assiste da tenuta logica e coerenza e, pertanto, non sindacabili in questa sede di legittimità, hanno ulteriormente rilevato come la documentazione esibita non consentisse neppure l'esatta individuazione delle opere che si assumevano sanate.

11. Per quanto riguarda, infine, il quarto motivo di ricorso, occorre ricordare che la violazione prevista dall'art. 1161 Cod. Nav. ha natura permanente e la sua consumazione cessa quando vengono meno l'uso ed il godimento illegittimi (Sez. III n. 16417, 27 aprile 2010; Sez. III n. 6450, 21 febbraio 2006; Sez. III n. 47436, 11 dicembre 2003).

Nella fattispecie, la cessazione della condotta è stata fatta coincidere dai giudici del merito con il sequestro dell'area che si indica come avvenuto in data 4.12.2006.

Si tratta di un dato fattuale che non può ritenersi smentito dai richiami effettuati in ricorso alle imputazioni, riguardanti due diversi procedimenti riuniti e che fanno riferimento a due diverse date di accertamento delle singole violazioni ma che concernono, evidentemente, un'unica condotta che è quella concretatasi con la realizzazione delle opere in precedenza descritte.

E' dunque l'esecuzione dell'intervento edilizio ed il successivo mantenimento delle opere sull'area demaniale che ne ha determinato l'illecita occupazione e tale condotta si è protratta fino al momento in cui l'imputato ha cessato di disporre liberamente e tale momento è stato collocato dalla Corte territoriale alla data del sequestro.

Come correttamente indicato nella sentenza impugnata, all'atto della pronuncia il termine massimo di prescrizione, avuto riguardo anche al periodo di sospensione, non risulta spirato-

Anche tale ultimo motivo di ricorso risulta, pertanto, manifestamente infondato.

12. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00.

L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc.pen., ivi compresa la prescrizione (Sez. IV n. 18641, 22 aprile 2004).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 aprile 2013

Il Componente estensore
Luca RAMACCI

Il Presidente
Alfredo TERESI

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 9 MAGGIO 2013